

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Interventi finalizzati all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità sensoriali - Criteri per l'attuazione degli interventi e per il riparto delle risorse da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali per l'avvio dell'a.s. 2024/2025.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Settore Contrasto al Disagio, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, intesa come disponibilità, nonché il D.Lgs n.118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021 n.18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, della Dirigente del Settore Contrasto al Disagio;

CONSIDERATO il "Visto" della Dirigente della Direzione Politiche Sociali;

VISTA la proposta della Direttrice del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione.

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

1. di approvare i criteri per l'attuazione degli interventi finalizzati all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità sensoriali nonché per il riparto delle risorse da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali per l'avvio dell'a.s. 2024/2025. Tali criteri sono riportati nell'Allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. di stabilire che qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse (UE, statali o regionali) queste verranno utilizzate per gli interventi di cui al § 2 lettere A), B) e C) descritti nell'allegato "A" della presente deliberazione e ripartite secondo i criteri indicati al § 3 punto 2 del medesimo allegato;
3. di stabilire che l'onere di € 154.527,61 fa carico al capitolo 2120210279 del bilancio di previsione 2024/2026 annualità 2024 nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 1263 del 09.08.2024.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(*Francesco Maria Nocelli*)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(*Francesco Acquaroli*)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.104/92 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. (disabili)".
- L. 162/98 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave".
- L.R. 18/96 e s.m.i. "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di disabilità".
- Art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006.
- DGR n.1677 del 30.12.2021 "Articoli 4 comma 3 lettera c), 11 comma 2 lettera g) e 41, commi 1 e 2, L.R. n 18/2021. Conferimento degli incarichi di direzione dei Settori".
- Decreto n. 4/PSL del 28.01.2022 "L. R. 18/2021 – Art. 16, c. 1, lett. b), Art. 17, c. 1, lett. b), e DGR 28/2022 – Assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dirigenziali afferenti al Dipartimento POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE".
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2022.
- DGR n. 1191 del 07.08.2023 "Interventi relativi all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali - Criteri per



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

l'attuazione degli interventi e per il riparto delle risorse da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali - a.s. 2023/2024".

- DGR n. 2071 del 28/12/2023 "Attuazione della deliberazione legislativa "Bilancio di previsione 2024 - 2026" approvata nella seduta dell'Assemblea legislativa regionale n. 139 del 22 dicembre 2023. Documento Tecnico di Accompagnamento del triennio 2024- 2026".
- DGR n. 2072 del 28/12/2023 "Attuazione della deliberazione legislativa "Bilancio di previsione 2024 - 2026" approvata nella seduta dell'Assemblea legislativa regionale n. 139 del 22 dicembre 2023". Bilancio finanziario gestionale del triennio 2024-2026".
- Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 25 concernente: "Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024)".
- Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 26 concernente: "Bilancio di previsione 2024/2026".
- L.R. n.16 del 30.07.2024 "Variazione generale al Bilancio di previsione 2024/2026".
- DGR n. 1263 del 09.08.2024 "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Interventi finalizzati all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità sensoriali - Criteri per l'attuazione degli interventi e per il riparto delle risorse da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali per l'avvio dell'a.s. 2024/2025".

Motivazione

L'art. 24 della *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità* del 2006 riconosce il diritto all'istruzione delle persone con disabilità in particolare al comma 3 lett. c) garantisce che le persone cieche, sorde o sordocieche, ed in particolare i minori, ricevano un'istruzione impartita nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più adeguati per ciascuno ed in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione.

All'art.13, comma 3, della L.104/92 viene enunciata l'*Assistenza all'autonomia e alla comunicazione* per gli alunni con disabilità fisica o sensoriale quale assistenza specialistica ad personam che deve essere fornita al singolo studente per sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione.

In tale contesto si inserisce anche l'intervento volto all'integrazione scolastica delle persone con disabilità, di cui all'art.14 della L.R. 18/96 attraverso la quale la Regione Marche promuove e coordina le politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità.

In ottemperanza alle disposizioni di cui sopra, con la presente delibera si propone di approvare i criteri per l'attuazione degli interventi finalizzati all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità sensoriali riportati nell'Allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nello specifico gli interventi, volti a favorire il pieno sviluppo delle potenzialità di questi alunni per una loro maggiore integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società, sono i seguenti:

- A) Assistenza all'autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare
- B) Sussidi e supporti all'autonomia
- C) Adattamento dei testi scolastici per l'anno scolastico 2025/2026
- D) Frequenza di scuole o corsi di formazione presso istituti specializzati per la disabilità visiva o uditiva.

Con riferimento all'intervento di cui alla lett. C) "Adattamento dei testi scolastici" necessita precisare che il contributo per i testi scolastici relativi all'a.s. 2025/2026 è programmato e finanziato con la presente deliberazione e/o successivi atti. Infatti, per quanto riguarda il contributo per i testi per l'a.s. 2024/2025 è stato già programmato e finanziato con DGR n. 1191/2023, a valere sulle risorse nazionali di cui al DPCM 10 agosto 2022.

Occorre sottolineare che nella definizione dei criteri per l'attuazione degli interventi rivolti agli alunni con disabilità sensoriali si è tenuto conto dell'equilibrio tra libertà di scelta in capo alle famiglie, garanzia della qualità dell'intervento e tutela del lavoro. Infatti, come indicato nell'allegato "A" della presente deliberazione, le famiglie possono scegliere liberamente e direttamente il soggetto fornitore dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione optando tra figure autonome e imprese, profit o non profit, la scelta deve tuttavia essere orientata su determinate figure professionali in possesso di specifici requisiti e occorre la stipula di un regolare contratto di lavoro tra le famiglie e l'operatore.

Per quanto riguarda il riparto dello stanziamento di cui alla presente deliberazione pari complessivamente ad € 154.527,61, di seguito vengono riportati i criteri per l'assegnazione delle risorse tra gli Ambiti Territoriali Sociali per l'avvio dell'a.s. 2024/2025:

1- riservare una quota massima di € 70.000,00 per l'intervento finalizzato alla frequenza di scuole o corsi di formazione presso istituti specializzati per la disabilità visiva o uditiva di cui alla lett. D), da destinare agli ATS previa ricognizione del fabbisogno che sarà effettuata con nota del Settore Contrasto al Disagio. Il riparto tra gli ATS interessati avverrà in proporzione al numero dei beneficiari rilevati fino ad un massimo di € 13.000,00 per ciascun beneficiario;

2- ripartire i restanti € 84.527,61 per gli interventi di cui alle lettere A), B) e C) come segue:

- per il 20% in relazione al numero degli alunni con disabilità sensoriali presenti in ciascun ATS desumibile dal monitoraggio anno scolastico 2022/2023;
- per l'80% in relazione alla popolazione compresa tra 0 - 23 anni residente sul territorio regionale al 01.01.2024 (dati ISTAT).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La necessità di riservare una quota per l'intervento di cui alla lett. D) deriva dall'esigenza di mettere a disposizione, in tempi utili per l'iscrizione, risorse necessarie per la frequenza di scuole o corsi di formazione presso istituti specializzati per la disabilità visiva o uditiva.

Qualora dalla ricognizione emerga un fabbisogno inferiore alla quota massima di € 70.000,00 la differenza verrà sommata alla quota di cui al punto 2 e assegnata secondo gli stessi criteri di riparto.

Il finanziamento così ripartito viene erogato in un'unica soluzione agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali con apposito decreto della Dirigente del Settore Contrasto al Disagio; successivamente questi concedono direttamente alle famiglie richiedenti un contributo per gli interventi in questione.

Con il medesimo Decreto si provvederà anche a definire i tempi e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui alla presente delibera nonché per la rendicontazione alla Regione Marche delle risorse utilizzate.

Infine, si propone di stabilire che qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse (UE, statali o regionali) queste verranno utilizzate per gli interventi di cui al § 2 lettere A), B) e C) descritti nell'allegato "A" della presente deliberazione e ripartite secondo i criteri indicati al § 3 punto 2 del medesimo allegato.

La programmazione di cui alla presente deliberazione è stata condivisa in data 31.07.2024 con il *Gruppo Tecnico regionale sull'integrazione scolastica alunni con disabilità*, costituito con decreto dirigenziale n.163/SPO/2019 e successivamente modificato con decreti n.20/CDI/2022, n.115/CDI/2023 e n.48/CDI/2024.

Le suddette risorse pari ad € 154.527,61 risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che verranno successivamente richieste a seguito del riparto. Inoltre, afferiscono al capitolo 2120210279 del bilancio di previsione 2024/2026 annualità 2024 nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 1263 del 09.08.2024.

L'obbligazione giuridica conseguente il presente atto è esigibile entro l'annualità 2024.

Con riferimento alla normativa sugli aiuti di stato, trattandosi di risorse pubbliche, si è proceduto con nota ID 15416012 del 12.12.2018, così come stabilito dalla lettera A (Allegato A) del Decreto del Dirigente della P.F. "Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate" n.12 del 26/07/2017, ad attivare la procedura informale di verifica dell'esistenza o meno di casi di aiuto di stato con la stessa PF "Controlli di secondo livello auditing e



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

società partecipate" (Distinct body), in quanto allora competente in materia di aiuti di Stato e deputata a "dare supporto, sotto forma di pareri non vincolanti per la preparazione delle misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica". Con nota ID 15469189 del 18.12.2018 la suddetta P.F. comunicava che l'intervento mostra di non configurare profili di aiuto di Stato. Poiché l'intervento di cui al presente atto mantiene le medesime finalità, risulta permanere la condizione di cui sopra.

Con DGR n. 1263 del 09.08.2024 è stato richiesto il parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Interventi finalizzati all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità sensoriali - Criteri per l'attuazione degli interventi e per il riparto delle risorse da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali per l'avvio dell'a.s. 2024/2025".

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso in data 11.09.2024 il proprio parere favorevole n. 37/2024, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera c), della Legge regionale n. 4/2007, in quanto trattasi di criteri di riparto di risorse agli enti locali capofila degli Ambiti Territoriali Sociali.

La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

In considerazione di quanto sopra esposto si propone l'adozione del presente atto.

La responsabile del procedimento
(Maria Laura Bernacchia)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DELLA DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRASTO AL DISAGIO

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

La dirigente del Settore
(Claudia Paci)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO DELLA DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

La sottoscritta, considerato il documento istruttorio e il parere reso dalla Dirigente del Settore Contrasto al Disagio, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della LR n. 18/2021, appone il proprio "Visto".

La dirigente della Direzione
(Maria Elena Tartari)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DELLA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

La sottoscritta propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

La direttrice del Dipartimento
(Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A)

Interventi finalizzati all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità sensoriali - Criteri per l'attuazione degli interventi e per il riparto delle risorse da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali per l'avvio dell'a.s. 2024/2025.

PREMESSA

L'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006 riconosce il diritto all'istruzione delle persone con disabilità in particolare al comma 3 lett. c) garantisce che le persone cieche, sorde o sordocieche, ed in particolare i minori, ricevano un'istruzione impartita nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più adeguati per ciascuno ed in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione.

All'art.13, comma 3, della L.104/92 viene enunciata l'Assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità fisica o sensoriale quale assistenza specialistica ad personam che deve essere fornita al singolo studente per sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione.

In tale contesto si inserisce anche l'intervento volto all'integrazione scolastica delle persone con disabilità, di cui all'art.14 della L.R. 18/96 attraverso la quale la Regione Marche promuove e coordina le politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità.

In ottemperanza alle disposizioni di cui sopra, con la presente delibera vengono definiti i criteri per l'attuazione degli interventi finalizzati all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità sensoriali e i criteri per il riparto delle risorse da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali per l'avvio dell'a.s. 2024/2025.

Attraverso tali interventi, rivolti agli alunni con disabilità sensoriali, si cerca infatti di favorire il pieno sviluppo delle potenzialità di questi alunni per una loro maggiore integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società nonché il raggiungimento di livelli di autonomia adeguati alle individuali condizioni psicologiche, intellettive e sociali.

1. Destinatari

I destinatari delle risorse sono gli Ambiti Territoriali Sociali per il tramite dei quali viene concesso un contributo alle famiglie con alunni con disabilità sensoriali residenti nella Regione Marche.

Gli Ambiti Territoriali Sociali acquisiscono le istanze delle famiglie con alunni con disabilità sensoriali e verificano in capo a tali soggetti i seguenti requisiti:

- a) alunni frequentanti il nido d'infanzia (0-3 anni), la scuola dell'infanzia (3-6 anni), scuola primaria, scuola secondaria di primo e di secondo grado sia pubblica che paritaria, residenti nel territorio regionale che hanno ottenuto il riconoscimento della condizione di sordità ai sensi dall'art. 1 della L.381/1970 e dal decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992, ove in particolare, viene richiesto:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel (= dB) HTL di media tra le frequenze 500 - 1000 - 2000 hertz (= Hz) nell'orecchio migliore se la persona interessata al riconoscimento non abbia ancora compiuto il dodicesimo anno di età; l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 dB qualora l'interessato abbia compiuto il dodicesimo anno d'età;
 - che l'ipoacusia abbia reso difficoltoso l'apprendimento della lingua vocale, vale a dire, che abbia interferito negativamente sulla sua naturale acquisizione;
- b) **alunni frequentanti il nido d'infanzia (0-3 anni), la scuola dell'infanzia (3-6 anni), scuola primaria, scuola secondaria di primo e di secondo grado sia pubblica che paritaria, residenti nel territorio regionale che hanno ottenuto il riconoscimento della condizione di cecità ai sensi delle Leggi n.382/1970, n.138/2001 e ss.mm.ii. come di seguito precisato:**

Ciechi Totali:

- coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
- coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.

Ciechi Parziali:

- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.

Ipovedenti gravi:

- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.

Ipovedenti medio-gravi:

- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento.

Destinatari degli interventi sono anche gli alunni che presentano una disabilità sensoriale lieve riconosciuta tale secondo norme di legge.

2. Tipologia degli interventi

Gli interventi previsti sono i seguenti:

A) Assistenza all'autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare

B) Sussidi e supporti all'autonomia

C) Adattamento dei testi scolastici per l'anno scolastico 2025/2026

D) Frequenza di scuole o corsi di formazione presso istituti specializzati per la disabilità visiva o uditiva

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A) Assistenza all'autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare

L'Assistenza all'autonomia e alla comunicazione di cui all'art. 13, comma 3, della L.104/92 è un'assistenza specialistica ad personam che deve essere fornita al singolo studente in ambito domiciliare, nel caso specifico con disabilità sensoriale, per sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione, in aggiunta all'insegnante di sostegno, agli insegnanti curricolari e all'assistente scolastico.

L'Assistenza all'autonomia e alla comunicazione riveste un ruolo fondamentale nel processo di integrazione scolastica, per cui tale intervento deve essere chiaramente espresso nel PEI (Piano Educativo Individualizzato) di cui all'art. 12 comma 5 della L.104/92, così come l'indicazione del numero delle ore mensili da assegnare all'alunno in ambito domiciliare. Esclusivamente nella circostanza in cui l'alunno non sia titolare di PEI, la famiglia dovrà corredare la domanda di accesso al contributo con il "Piano Didattico Personalizzato" redatto dal Consiglio di Classe oppure con la richiesta dell'UMEE/UMEA di competenza dai quali emerga il bisogno di intervento e le ore mensili da assegnare.

L'intervento potrà essere reso oltre che in presenza anche a distanza in modalità on line previa condivisione con l'Equipe Multidisciplinare di presa in carico - UMEE/UMEA.

La famiglia, basandosi sulle indicazioni dell'UMEE/UMEA - operanti nell'ambito delle Unità Operative Sociali e Sanitarie (U.O.Se.S) ai sensi della DGR n. 110/2015 - che ha la presa in carico della persona con disabilità, nel rispetto delle scelte indicate dal PEI ed avvalendosi del supporto delle Associazioni di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità sensoriale, sceglie liberamente e direttamente il soggetto fornitore dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione optando tra professionisti titolari di Partita Iva e imprese profit o non profit.

L'operatore deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- educatori professionali socio-sanitari / educatori professionali socio-pedagogici;
- coloro che hanno frequentato i corsi di formazione svolti da Università, UICI, ENS ed altri enti di formazione riconosciuti;
- coloro che stanno già svolgendo attività di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione e che stanno svolgendo l'iter formativo presso Università, UICI, ENS ed altri enti di formazione riconosciuti fino a che lo Stato definisca la figura professionale dell'Assistente di cui al D.Lgs. 66/2017 art.3, modificato dal D.Lgs 96/2019;
- coloro che nel corso degli ultimi 5 anni abbiano svolto almeno 36 mesi di attività di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione anche non continuativi certificata da UICI ed ENS in attesa che lo Stato definisca la figura professionale dell'Assistente di cui al D.lgs. 66/2017 art.3, modificato dal D.Lgs 96/2019.
- coloro che nel corso degli ultimi 5 anni abbiano svolto almeno 36 mesi di attività con alunni con disabilità uditiva cercando di stimolare la morfosintattica per migliorare le loro capacità di comprensione e di produzione dell'italiano, nonché attività con alunni con disabilità visiva favorendo soluzioni per attuare la piena integrazione sociale e culturale dei medesimi.

Nel caso in cui la famiglia non riesca a reperire un operatore in possesso di uno dei requisiti di cui sopra potrà rivolgersi a ditte accreditate presso gli ATS o in subordine ad operatori con almeno tre anni di esperienza nell'assistenza ad alunni disabili.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La famiglia potrà rivolgersi alle associazioni di rappresentanza e di tutela degli interessi dei disabili sensoriali ai fini della validazione del CV dell'operatore individuato.

Il rapporto di lavoro tra la famiglia e l'operatore deve essere formalizzato attraverso un contratto stipulato secondo la normativa vigente in modo da tutelare sia il lavoratore che la famiglia stessa. Per una maggiore tutela delle parti, i contratti sono quelli che fanno unicamente riferimento al CCNL Cooperative sociali, sottoscritto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto domestico, UNEBA - CCNL, per il personale dipendente dai settori socio-assistenziali, socio-sanitario ed educativo.

Verificate le condizioni di cui sopra (requisiti, PEI o PDP o richiesta dell'UMEE/UMEA e contratto) gli Ambiti Territoriali Sociali concedono direttamente alle famiglie un contributo per l'intervento in questione con riferimento all'avvio dell'a.s. 2024/2025 da ripartire proporzionalmente alle richieste entro il limite massimo delle risorse assegnate.

In ogni caso il contributo non potrà superare i seguenti limiti massimi:

- € 630,00 lorde al mese;
- € 21,00 quota oraria lorda dell'operatore ammessa a contributo.

Il contributo riconosciuto ed anticipato dall'ATS alla famiglia viene calcolato, comunque, sulla base delle ore esplicitate nel PEI o nel PDP o nella richiesta dell'UMEE/UMEA: sono da considerarsi rimborsabili tutti gli oneri derivanti dall'assunzione dell'operatore da parte della famiglia.

Nel caso di situazioni complesse, qualora l'intervento di cui alla presente deliberazione risulti insufficiente, è possibile integrare tale intervento con quelli specifici previsti dalla L.R. 18/96, a fronte di una specifica richiesta motivata dal PEI.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro con l'assistente o di sostituzione dell'assistente stesso, la famiglia dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale.

B) Sussidi e supporti per l'autonomia

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale concede, su istanza delle famiglie aventi diritto, un contributo straordinario per l'acquisto, previa autorizzazione dell'Ente capofila stesso, di sussidi e supporti all'autonomia non previsti dal Nomenclatore tariffario delle protesi del Servizio Sanitario Nazionale per esigenze individuali e strettamente legate all'attività didattica svolta a domicilio. Tale contributo è finalizzato a garantire allo studente la massima autonomia possibile nello svolgimento del percorso di studio o per agevolare il percorso di reintegrazione sociale.

In particolare concede:

- a) *sussidi*: un contributo massimo annuo di € 300,00 per batterie/pile per apparecchi acustici o altri strumenti similari;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

b) *supporti per l'autonomia*: un contributo massimo di € 3.000,00 per ciclo di studi (scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) per computer, software e altri ausili tecnologici a condizione che siano espressamente dichiarati necessari nel PEI.

Si interviene a favore dei nuclei familiari che versano in uno stato di bisogno ovvero con ISEE pari o inferiore a € 10.632,94 erogando il contributo in via anticipata a fronte della presentazione di rendicontazione non quietanzata. La famiglia ha l'obbligo di pagare il fornitore entro 15 giorni dalla ricezione in via anticipata del contributo e trasmettere la quietanza all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento.

Il presente contributo è cumulabile con il contributo concesso per l'intervento di Assistenza all'autonomia e alla comunicazione e comunque erogabile nei limiti delle risorse messe a disposizione.

C) Adattamento testi scolastici a.s. 2025/2026

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale assicura ai destinatari di cui al punto 1 lett. b) l'intervento di adattamento dei testi scolastici per l'a.s. 2025/2026 (traduzione in braille, ingrandimento, adattamento per sintesi vocale, ecc.) in quanto indispensabili per agevolare l'apprendimento e l'acquisizione di concetti.

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale concede direttamente alle famiglie, dietro presentazione di idonea documentazione, un contributo massimo in relazione alla scuola frequentata come di seguito specificato:

- Scuola Primaria: € 5.000,00;
- Scuola secondaria di primo grado: € 5.000,00;
- Scuola secondaria di secondo grado: € 5.000,00.

Il presente contributo è cumulabile con il contributo concesso per l'intervento di Assistenza all'autonomia e alla comunicazione e comunque erogabile nei limiti delle risorse messe a disposizione.

I suddetti importi potranno subire variazioni in aumento per casi eccezionali e debitamente motivati dalla Scuola frequentata dall'alunno nel PEI e comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale deve raccogliere le istanze delle famiglie aventi diritto corredate dalla seguente documentazione:

- a) PEI o richiesta dell'UMEE in cui viene indicata la tipologia di adattamento richiesto (traduzione braille, ingrandimento, adattamento per sintesi vocale, ecc.);
- b) preventivo rilasciato dal soggetto scelto per l'adattamento dei testi dove saranno specificati i testi per l'a.s. 2025/2026 nonché le pagine e le parti di testo che necessitano di adattamento (es. n. pagine per capitolo, paragrafi, ecc.);
- c) eventuale validazione del preventivo da parte del soggetto che esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi dei ciechi e degli ipovedenti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il soggetto individuato dalla famiglia per il servizio di trascrizione e di adattamento dei testi scolastici deve rispettare le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti d'autore.

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale, a seguito della fase istruttoria, rilascia all'utente l'autorizzazione richiesta per l'adattamento dei testi per l'a.s. 2025/2026.

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale liquida direttamente alle famiglie aventi diritto il contributo regionale nei limiti massimi sopra indicati secondo le seguenti modalità:

- un acconto pari al 70% del costo complessivo dietro presentazione da parte della famiglia della copia della fattura emessa dal soggetto scelto per il servizio di adattamento dei testi; la famiglia ha l'obbligo di pagare il fornitore entro 15 giorni la ricezione in via anticipata del contributo e trasmettere la quietanza all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale entro 10 giorni l'avvenuto pagamento.
- il saldo del 30% dietro presentazione di fattura quietanzata di cui sopra.

Nel caso di nuclei familiari che versano in uno stato di bisogno ovvero con ISEE pari o inferiore a € 10.632,94 viene erogato un contributo regionale, in via anticipata, pari al costo complessivo del servizio dietro presentazione da parte della famiglia della copia della fattura emessa dal soggetto scelto per il servizio di adattamento dei testi. La famiglia ha l'obbligo di pagare il fornitore entro 15 giorni dalla ricezione in via anticipata del contributo e trasmettere la quietanza all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento.

D) Frequenza di scuole o corsi di formazione presso istituti specializzati per la disabilità visiva o uditiva

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale concede, su istanza delle famiglie aventi diritto, un contributo per la retta necessaria alla frequenza di scuole o corsi di formazione presso istituti specializzati per la disabilità visiva o uditiva sia in regime di convitto che di semiconvitto.

Ai fini del contributo le famiglie dovranno preventivamente presentare all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale unitamente alla domanda la seguente documentazione;

- un progetto dettagliato di intervento redatto dall'UMEE/UMEA di appartenenza in cui dovrà essere indicata l'opportunità/necessità della scelta, la durata del corso, l'indicazione della data di avvio e di fine della scuola/corso scelta, la misura dell'intervento economico previsto;
- preventivo rilasciato dall'istituto individuato.

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale, valutata la richiesta ed autorizzato l'intervento, provvederà all'erogazione del contributo a seguito della presentazione della fattura quietanzata da parte della famiglia relativa alla spesa sostenuta.

Il costo rimborsabile alla famiglia non potrà superare l'importo di € 13.000,00 annue.

Nel caso di nuclei familiari che versano in uno stato di bisogno ovvero con ISEE pari o inferiore a € 10.632,94 viene erogato un contributo regionale in via anticipata, dietro presentazione di idonea fattura non quietanzata. La famiglia ha l'obbligo di pagare l'Ente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

organizzatore entro 15 giorni dalla ricezione in via anticipata del contributo e trasmettere la quietanza all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento.

Il presente contributo non è cumulabile con gli altri interventi di cui alla presente deliberazione.

3. CRITERI PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DA TRASFERIRE AGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI

Lo stanziamento pari ad € 154.527,61 viene ripartito tra gli Ambiti Territoriali Sociali secondo i seguenti criteri:

- 1- riservare una quota massima di € 70.000,00 per l'intervento finalizzato alla frequenza di scuole o corsi di formazione presso istituti specializzati per la disabilità visiva o uditiva di cui al § 2 lett. D), da destinare agli ATS previa ricognizione del fabbisogno che sarà effettuata con nota del Settore Contrasto al Disagio. Il riparto tra gli ATS interessati avverrà in proporzione al numero dei beneficiari rilevati fino ad un massimo di € 13.000,00 per ciascun beneficiario;
- 2- ripartire i restanti € 84.527,61 per gli interventi di cui al § 2 lettere A), B) e C) come segue:
 - per il 20% in relazione al numero degli alunni con disabilità sensoriali presenti in ciascun ATS desumibile dal monitoraggio anno scolastico 2022/2023;
 - per l'80% in relazione alla popolazione compresa tra 0 - 23 anni residente sul territorio regionale al 01.01. 2024 (dati ISTAT).

Qualora dalla ricognizione emerga un fabbisogno inferiore alla quota massima di € 70.000,00 la differenza verrà sommata alla quota di cui al punto 2 e ripartita secondo gli stessi criteri di riparto.

La necessità di riservare una quota per l'intervento di cui alla lett. D) deriva dall'esigenza di mettere a disposizione, in tempi utili per l'iscrizione, risorse necessarie per la frequenza di scuole o corsi di formazione presso istituti specializzati per la disabilità visiva o uditiva.

Il finanziamento così ripartito viene erogato in un'unica soluzione agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali con apposito decreto della Dirigente del Settore Contrasto al Disagio.

Inoltre, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse (UE, statali o regionali) queste verranno utilizzate per gli interventi di cui al § 2 lettere A), B) e C), da ripartire secondo i criteri stabiliti al punto 2 del presente paragrafo.

4. TEMPI E MODALITÀ PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Con il medesimo decreto della Dirigente del Settore Contrasto al Disagio con cui verranno trasferite le risorse agli ATS, si provvederà a definire i tempi e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui alla presente delibera nonché per la rendicontazione alla Regione Marche delle risorse utilizzate.